

Bruxelles, 12 dicembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0400(COD)**

**14964/18
ADD 7**

LIMITE

INST 472	AGRILEG 215
JUR 577	IND 380
CODEC 2158	COMPET 830
TELECOM 439	MAP 20
DEVGEN 227	POLARM 5
EMPL 557	COARM 329
SOC 745	CSDP/PSDC 707
ENER 409	CFSP/PESC 1134
ENV 835	CONSOM 346
STATIS 75	SAN 441
ECOFIN 1154	JUSTCIV 304
DRS 60	AVIATION 158
EF 311	TRANS 595
MI 911	MAR 186
ENT 228	UD 305
CHIMIE 84	CLIMA 242

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 5623/17; ST 5623/17 ADD1 REV1; ST 6933/18 ADD 7
n. doc. Comm.:	COM(2016) 799 FINAL; COM(2016) 799 FINAL/2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo. - Orientamento generale - Sezione XI "Mobilità e trasporti"

XI. MOBILITÀ E TRASPORTI

102.[...]

103. **Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose**¹

Al fine di adeguare la direttiva 95/50/CE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio². È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del **13 aprile 2016** "Legiferare meglio"[...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 95/50/CE è così modificata:

1) l'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).";

2) è inserito il seguente articolo 9 bis bis:

"Articolo 9 bis bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

¹ GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35.

² Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]***

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 9 ter è soppresso.

104. Direttiva 97/70/CE del Consiglio, del'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri³

Al fine di adeguare la direttiva 97/70/CE all'evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva allo scopo applicare le successive modifiche del protocollo di Torremolinos. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare disposizioni atte a garantire un'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nell'Unione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 97/70/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza la direttiva 97/70/CE è così modificata:

1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Atti delegati e atti di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e gli allegati per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos.
2. La Commissione può prevedere l'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nell'Unione, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

³ GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.

3. Le modifiche dello strumento internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).";

2) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

3) all'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

105.[...]

106.Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse⁴

Al fine di adeguare la direttiva 2001/96/CEE all'evoluzione degli strumenti internazionali e dell'Unione e per migliorare le procedure applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo:

- a certe definizioni;
- ai riferimenti alle convenzioni, ai codici internazionali, alle risoluzioni e alle circolari dell'IMO, alle norme ISO e agli atti dell'Unione e loro allegati;
- alle procedure di cooperazione tra le navi portarinfuse e i terminali;
- l'obbligo di presentare relazioni.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2001/96/CE è così modificata:

1) l'articolo 14 è soppresso;

⁴ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.

2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Modifiche

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica le definizioni di cui ai punti da 1 a 6 e da 15 a 18, dell'articolo 3, i riferimenti alle convenzioni e ai codici internazionali, alle risoluzioni e alle circolari dell'IMO, alle norme ISO e agli atti dell'Unione e loro allegati al fine di renderli conformi agli strumenti internazionali e dell'Unione adottati, modificati o entrati in vigore dopo l'adozione della presente direttiva, lasciandone immutato l'ambito di applicazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica l'articolo 8 sulle procedure di cooperazione tra le navi portarinfuse e i terminali, l'obbligo di presentare relazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e gli allegati, purché tali disposizioni non amplino l'ambito di applicazione della presente direttiva.
3. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 3 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002. ";

[...]

3) è inserito il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

107. Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio⁵

Al fine di adeguare la direttiva 2002/59/CE all'evoluzione del diritto internazionale e dell'Unione e all'esperienza acquisita con la sua attuazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare:

- i rinvii agli strumenti dell'Unione e dell'IMO nella direttiva, per allinearli alle disposizioni del diritto internazionale e dell'Unione;
- certe definizioni contenute nella direttiva, per allinearle ad altre disposizioni del diritto internazionale e dell'Unione;
- gli allegati I, III e IV della direttiva, alla luce dell'esperienza acquisita con la stessa.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁵ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

Di conseguenza la direttiva 2002/59/CE è così modificata:

1) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Modifiche

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui modifica i rinvii agli strumenti dell'Unione e dell'IMO nella presente direttiva, le definizioni contenute nell'articolo 3 e gli allegati, per allinearli alle disposizioni del diritto internazionale e dell'Unione adottate o modificate o che sono entrate in vigore, purché tali modifiche non estendano l'ambito di applicazione della presente direttiva.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui modifica gli allegati I, III e IV **per adeguarli a[...]**l progresso tecnico e all'esperienza acquisita con la presente direttiva, purché tali modifiche non ne estendano l'ambito di applicazione.";

2) è inserito il seguente articolo 27 bis:

"Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...].*
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 28 è soppresso.

108.Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi⁶

Al fine di aggiornare l'elenco di atti dell'Unione che nel regolamento (CE) n. 2099/2002 rimandano al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per il regolamento allo scopo di inserirvi la menzione degli atti dell'Unione entrati in vigore che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2099/2002 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso;

⁶ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7
Competenze del comitato COSS e modifiche

Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione dell'Unione in vigore.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, con cui modifica l'articolo 2, punto 2, per inserirvi la menzione degli atti dell'Unione entrati in vigore dopo l'adozione del presente regolamento che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS.";

3) è inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"[...].
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

109. Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri⁷

Al fine di adeguare la direttiva 2003/25/CE al progresso tecnico, agli sviluppi a livello internazionale e all'esperienza acquisita nella sua attuazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2003/25/CE è così modificata:

1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati della presente direttiva per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell'ambito dell'organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia della presente direttiva alla luce delle esperienze acquisite e del progresso tecnico.";

2) è inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

⁷ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 11 è soppresso.

110. Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio⁸

Al fine di adeguare la direttiva 2003/59/CEE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2003/59/CE è così modificata:

1) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.";

2) è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

⁸ GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...].*

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 12 è soppresso.

111.Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi⁹

Al fine di sviluppare il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS nel regolamento (CE) n. 782/2003;
- per modificare gli allegati del regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in relazione all'articolo 11 della convenzione AFS per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'IMO, oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita.
- [...]

⁹ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per determinate navi, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 782/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 782/2003 è così modificato:

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) **al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: [...]**

[...]

Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t, escluse le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio e le unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico, sono provviste di una dichiarazione AFS a dimostrazione della conformità agli articoli 4 e 5.

[...]

[...]La Commissione può istituire, mediante atti di esecuzione, [...] se necessario, [...] un regime armonizzato di certificazione e ispezione per le navi di cui alla presente lettera [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2."

b) il paragrafo 3 è soppresso;

2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso;

3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8
Modifiche

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS e gli allegati del presente regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in relazione all'articolo 11 della convenzione AFS per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'IMO, oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita.";

4) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui [...] all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui [...] all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"[...] *.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* ^{_____} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

5) all'articolo 9, il **paragrafo 2** è sostituito dal seguente: [...]

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

112.[...]

113.Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea¹⁰

[...]

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati della direttiva 2004/54/CE. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 2004/54/CE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza la direttiva 2004/54/CE è così modificata:

1) l'articolo 16 è **soppresso**; [...]

[...]

¹⁰ GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39.

[...]2) all'articolo 17, il paragrafo 3 è soppresso.

114.Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali¹¹

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 725/2004 all'evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare il regolamento allo scopo di integrare gli emendamenti a taluni strumenti internazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 725/2004. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 725/2004 è così modificato:

1) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica il presente regolamento allo scopo di integrare gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, per quanto riguarda le navi che effettuano servizi nazionali e gli impianti portuali ad esse destinati cui si applica il presente regolamento, purché costituiscano un aggiornamento tecnico delle disposizioni della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS.

Qualora, nel caso delle misure di cui al precedente comma, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo. La procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5 del presente articolo non si applica in questi casi.

¹¹ GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

3. La Commissione può adottare disposizioni per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

2) sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

"Articolo 10 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del **13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* G.U. L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Articolo 10 ter
Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

3) all'articolo 11, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

**115.Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli
esercenti di aeromobili¹²**

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 785/2004 all'evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare certi valori previsti dal regolamento alla luce di modificazioni delle convenzioni internazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 785/2004 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica i valori di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario.";

¹² GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.

2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica i valori di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario.";

3) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, e dell'articolo 7, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

4) all'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

116.Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio¹³

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 789/2004 agli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale, e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 789/2004 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

¹³ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica le definizioni dell'articolo 2 per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico, sempreché tali modifiche non ne estendano il campo di applicazione.";

3) è inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...].*

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

117.[...]

118. Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità¹⁴

Al fine di adeguare la direttiva 2005/44/CEE al progresso tecnico e di tener conto dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2005/44/CE è così modificata:

1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10
Modifiche degli allegati I e II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati I e II alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e per adeguarli al progresso tecnico.";

¹⁴ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

2) è inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"[...]*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 11, il paragrafo 4 è soppresso.

119. Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti¹⁵

Al fine di aggiornare le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei porti su base regolare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati da I a IV della direttiva 2005/65/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2005/65/CE è così modificata:

1) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14
Modifiche degli allegati da I a IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui modifica gli allegati da I a IV allo scopo di adeguarli alle esperienze acquisite, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.

Qualora, in caso di modifiche necessarie per adeguare gli allegati da I a IV, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 14 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.";

2) sono inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter:

"Articolo 14 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

¹⁵ GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 ter **Procedura d'urgenza**

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

* G.U. L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 15 è soppresso.

120.Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE¹⁶

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 2111/2005 al progresso scientifico e tecnico e di specificare ulteriormente le procedure applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento e integrare quest'ultimo con norme particolareggiate concernenti certe procedure. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2111/2005 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I criteri comuni da applicare, basati sulle pertinenti norme di sicurezza, per imporre un divieto operativo al vettore aereo sono stabiliti nell'allegato (di seguito «criteri comuni»).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui modifica l'allegato per adeguare i criteri comuni agli sviluppi scientifici e tecnici.";

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8
Norme particolareggiate

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui definisce norme particolareggiate concernenti le procedure di cui al presente capo, tenendo debito conto della necessità di decidere rapidamente sull'aggiornamento dell'elenco comunitario.

Qualora, nel caso delle misure di cui al paragrafo 1, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 14 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.";

¹⁶ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

3) sono inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter:

"Articolo 14 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]*.**
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 ter
Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.;

4) all'articolo 15, il paragrafo 4 è soppresso.

121.[...]

122.Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio¹⁷

Al fine di aggiornare le disposizioni relative all'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"**. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 336/2006 è così modificato:

1) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica l'allegato II per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'Organizzazione marittima internazionale, oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita, **sempreché tali modifiche non ne estendano il campo di applicazione.**";

¹⁷ GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.

2) è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"**[...]^{*}.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

123. Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità¹⁸

Al fine di adottare le necessarie misure tecniche per il corretto funzionamento della direttiva 2007/59/CE e di adeguarla al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, e per integrare la direttiva **adottando i codici comunitari per i vari tipi delle categorie A e B e le specifiche tecniche e operative delle smartcard.** [...]

- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"** [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2007/59/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda:

- **il modello per la licenza, il certificato e la copia autenticata del certificato e le loro caratteristiche fisiche;**
- **i parametri fondamentali dei registri;**
- **i criteri comuni per la definizione delle competenze professionali e la valutazione del personale e i criteri dell'Unione sulla scelta degli esaminatori e sullo svolgimento degli esami.**

È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

In casi debitamente giustificati relativi alla sicurezza, ove imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Di conseguenza la direttiva 2007/59/CE è così modificata:

¹⁸ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

1) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione **può adottare, mediante atti di esecuzione** [...] e in base a un progetto elaborato dall'Agenzia, un modello comunitario per la licenza, il certificato e la copia autenticata del certificato e [...] determinarne le caratteristiche fisiche, tenendo conto delle misure antifalsificazione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis [...] e in base a una raccomandazione dell'Agenzia, **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** i codici comunitari per i vari tipi delle categorie A e B di cui al paragrafo 3 del presente articolo.";

2) all'articolo 22, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tal fine, **la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione** [...] e in base ad un progetto elaborato dall'Agenzia, i parametri fondamentali cui i registri da istituire devono conformarsi, quali i dati da registrare, il loro formato e il protocollo per lo scambio dei dati, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati, le procedure da seguire nei casi di fallimento. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.**";

3) l'articolo 23, paragrafo 3 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) mediante i criteri proposti dall'Agenzia conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/796.";

b) è aggiunto il seguente secondo comma:

"La Commissione **può stabilire, mediante atti di esecuzione**, [...] tali criteri. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.**";

4) all'articolo 25, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La scelta degli esaminatori e lo svolgimento degli esami possono essere soggetti a criteri dell'Unione. **La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione**, [...] tali criteri dell'Unione in base al progetto predisposto dall'Agenzia.

[...] **Per** imperativi motivi d'urgenza **debitamente giustificati relativi alla sicurezza**, **la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo** [...] la procedura di cui all'articolo **32, paragrafo 2 bis**. [...]

In assenza dei suddetti criteri dell'Unione le autorità competenti stabiliscono i criteri nazionali da rispettare.";

5) all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Qualora, nell'adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 31 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.";

6) sono inseriti i seguenti articoli 31 bis e 31 ter:

"Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, **secondo comma**, [...] all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 34, **paragrafo 2**, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui di cui all'articolo 4, paragrafo 4, **secondo comma**, [...] all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 34, **secondo comma**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...].*

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, **secondo comma**, [...] dell'articolo 31, paragrafo 1, e dell'articolo 34, **secondo comma**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 31 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

7) [...]l'articolo 32 è **così modificato**: [...]

a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*, in combinato disposto con l'articolo 5.

*** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";**

b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

8) all'articolo 34, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, **al fine di integrare la presente direttiva** [...] stabilendo le specifiche tecniche e operative della suddetta smartcard.".

125. Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose¹⁹

Al fine di adeguare la direttiva 2008/68/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"**[...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica gli allegati [...] per tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN, **in particolare quelle concernenti il progresso scientifico e tecnico.**";

2) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

¹⁹ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]**^{*}.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

^{*} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

126.[...]

127.Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002²⁰

[...]

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 300/2008, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare disposizioni generali riguardanti taluni elementi delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea e i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni e di adottare misure alternative di sicurezza. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

In casi debitamente giustificati relativi a taluni elementi delle norme fondamentali comuni e ai criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni e di adottare misure alternative di sicurezza, ove imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

²⁰ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

Non è necessario conferire alla Commissione il potere di modificare il regolamento (CE) n. 300/2008 adottando un allegato aggiuntivo riguardante le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità. È pertanto opportuno sopprimere nel regolamento (CE) n. 300/2008 la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 300/2008 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può adottare [...], mediante atti di esecuzione, disposizioni generali riguardanti taluni elementi delle norme fondamentali comuni. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2. "**

ii) al secondo comma, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"le disposizioni generali concernenti elementi delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 non previste alla data di entrata in vigore del presente regolamento."

iii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi a[...] taluni elementi delle norme fondamentali comuni, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 bis [...]."

b) al paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, [...] i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare misure alternative di sicurezza atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una specifica valutazione del rischio. Queste misure alternative sono giustificate da motivazioni connesse alle dimensioni dell'aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi ai [...] criteri [...] di cui al primo comma, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 bis. [...]"

2) [...]l'articolo 11, paragrafo 2 è così modificato [...]:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità figurano nell'allegato II.";

b) il secondo comma è soppresso;

[...]

4) [...]l'articolo 19 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*, in combinato disposto con l'articolo 5.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio

2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

128.Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime²¹

Al fine di adeguare la direttiva 2009/15/CE all'evoluzione dei pertinenti strumenti internazionali e di modificare l'importo massimo dovuto per indennizzare le parti lese, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva allo scopo di:

- integrarla con le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali;
- modificare certi importi ivi specificati.

²¹ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/15/CE è così modificata:

1) è inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

2) all'articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;

3) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, con cui modifica la presente direttiva, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, per:

a) integrare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2;

b) modificare gli importi di cui ai punti ii) e iii) dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).".

129. Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²²

Al fine di adeguare la direttiva 2009/18/CE all'evoluzione degli strumenti internazionali e dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare la direttiva allo scopo di aggiornare le definizioni e i riferimenti agli atti dell'Unione e agli strumenti dell'IMO al fine di adeguarli ai nuovi provvedimenti dell'Unione o dell'IMO che siano nel frattempo entrati in vigore;
- per modificare gli allegati della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e all'esperienza acquisita con la loro attuazione. [...]
- [...]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²² GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2009/18/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza la direttiva 2009/18/CE è così modificata:

1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel condurre le inchieste di sicurezza, l'organo inquirente segue la metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi. Gli inquirenti possono discostarsi da tale metodologia in un caso specifico ove risulti necessario, secondo il loro giudizio professionale, e sia richiesto per raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta.

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, [...] la metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi, prendendo in considerazione gli insegnamenti tratti dalle inchieste di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.";

2) è inserito il seguente articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui [...] all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui [...] all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]***

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso;

4) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Competenze in materia di modifiche

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica, nel rispetto dell'ambito di applicazione della presente direttiva, le definizioni contenute nella direttiva stessa e i riferimenti agli atti dell'Unione e agli strumenti dell'IMO, al fine di adeguarli ai nuovi provvedimenti dell'Unione o dell'IMO che siano nel frattempo entrati in vigore.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati della presente direttiva per adeguarli al progresso tecnico e all'esperienza acquisita con la loro attuazione.
3. Le modifiche al codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002."

130.[...]

**131.Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi²³**

Al fine di integrare il regolamento (CE) n. 391/2009 e di adeguarlo all'evoluzione degli strumenti internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare i criteri minimi di cui all'allegato I prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell'IMO;
- per integrare il regolamento con i criteri intesi a misurare l'efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo e/o da altri programmi analoghi;
- per integrare il regolamento con i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati;
- per integrare il regolamento con ammende e le penalità di mora e revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"** [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2009 è così modificato:

- 1) all'articolo 12, il paragrafo 4 è soppresso;
- 2) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui modifica l'allegato I, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, per aggiornare i criteri minimi ivi stabiliti, prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell'IMO.";

²³ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

3) all'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis **al fine di integrare il presente regolamento fissando [...]**:

a) i criteri intesi a misurare l'efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo o da altri programmi analoghi;

b) i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis **al fine di integrare il presente regolamento fissando [...]** norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penali di mora a norma dell'articolo 6 e, se necessario, riguardo alla revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma dell'articolo 7.";

4) è inserito il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" [...]***

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

**132.Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via
mare in caso di incidente²⁴**

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 392/2009 a altri strumenti internazionali e dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare l'allegato I del regolamento allo scopo di introdurre modifiche delle disposizioni della Convenzione di Atene;
- per modificare i limiti di cui all'allegato I del regolamento per le navi appartenenti alla classe B ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵;
- per modificare l'allegato II del regolamento allo scopo di integrare le modifiche delle disposizioni degli orientamenti IMO.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 392/2009 è così modificato:

²⁴ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

²⁵ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9
Modifiche degli allegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica l'allegato I del presente regolamento per introdurre modifiche ai limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 della Convenzione di Atene per tener conto delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 23 di tale Convenzione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, **entro il 31 dicembre 2016**, sulla base di un'adeguata valutazione di impatto, atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, che modificano i limiti di cui all'allegato I per le navi appartenenti alla classe B ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, prendendo in considerazione le conseguenze sulle tariffe e sulla capacità del mercato di ottenere una copertura assicurativa a prezzi accessibili al livello richiesto nell'ambito del quadro regolatorio incentrato sul rafforzamento dei diritti dei passeggeri e con riferimento al carattere stagionale di parte del traffico[...].

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica l'allegato II per introdurre modifiche alle disposizioni degli orientamenti IMO.

* Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).";

2) è inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...].*

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* G U L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 10 è soppresso.

133.[...]

134.[...]

135.[...]
